



Federazione Italiana Minigolf

F. I. M. g.

Deliberazione del Consiglio Federale

Delibera n. 5, Vergiate 18/01/ 2021

Oggetto: Commissione Federale Atleti

Ufficio proponente: Segreteria Generale

Impegno di spesa: -

PRESENZE:

Marco Tomasini, Luca Santabarbara, Cristian Pinton, Emanuele Prestinari, Antonella Flamini, Paolo Porta, Guido Mattaini.

Votanti: 7 (sette)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 0
Astenuiti: 0

IL CONSIGLIO FEDERALE

Delibera il seguente Documento riguardante la “Commissione Federale Atleti”



Federazione Italiana **Minigolf**

F. I. M. g.

**COMMISSIONE FEDERALE
ATLETI**

INDICE

Articolo 1 - Costituzione e definizione	2
Articolo 2 - Composizione	2
Articolo 3 – Requisiti	2
Articolo 4 - Durata dell'incarico	2
Articolo 5 - Competenze	2
Articolo 6 - Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni	3
Articolo 7 - Presidente della Commissione Federale Atleti	4
Articolo 8 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo	4

Articolo 1 - Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI è costituita, presso la Federazione Italiana Minigolf, la Commissione Federale Atleti (CFA).

Articolo 2 - Composizione

1. La Commissione è composta di diritto:
 - a. dai Consiglieri, in quota atleti, membri degli organi direttivi della Federazione Italiana
 - b. dagli atleti appartenenti alla Federazione eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
 - c. La Commissione, nella composizione, viene integrata fino ad un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa.
 - d. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dalle elezioni dei membri di diritto. Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 3 – Requisiti

1. I Componenti della CFA devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 4 del d.lgs. 23 luglio 1999 n.242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici, ovvero ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI in riferimento a quanto previsto dall'art. 34 comma 2 dello Statuto CONI.

Articolo 4 - Durata dell'incarico

1. I Componenti della CFA restano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

Articolo 5 - Competenze

1. La CFA ha il compito di contribuire alla diffusione del minigolf e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi FIMg. al fine di adottare ed applicare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la CFA:

- a. provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali;
- b. provvede a portare all'attenzione dei competenti Organi della FIMg, tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, i punti di vista e le istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della FIMg;
- c. provvede a tenere i contatti ed a coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti;
- d. assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della FIMg;
- e. propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina di rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della WMF;
- f. tiene i contatti e si coordina con la Commissione Atleti della WMF;
- g. svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, anche in coordinazione con la Commissione Nazionale Atleti, in merito a: formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica; sport di alta competizione e sua organizzazione; tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche del doping;
- h. svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Articolo 6 - Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La CFA si riunisce almeno 1 volta l'anno:
 - a. su convocazione del Presidente;
 - b. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
2. La convocazione della Commissione è atto rimesso al Presidente della stessa o a chi, in sua vece, ne esercita le funzioni.
3. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del Presidente o del suo sostituto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
4. La CFA è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti.
5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione, dipendente della FIMg messo a disposizione dalla Segreteria Generale.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 7 - Presidente della Commissione Federale Atleti

1. Il Presidente della CFA è eletto tra i suoi membri con la maggioranza dei due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda.
2. L'atleta presente in Consiglio Federale ricopre il ruolo di Vicepresidente della CFA.
3. Il Presidente della CFA presiede la Commissione e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.
4. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.


Articolo 8 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo

1. La CFA è supportata da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dalla Federazione, che ne sopporta le spese.
2. La Federazione sopporta del pari le altre spese di funzionamento della CFA, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni.

Segretario Generale
CRISTIAN PINTON



Presidente Federale
MARCO TOMASINI



Il presente documento è conservato presso gli uffici e firmato in originale